

Unione Europea

Due leggi, dell'Europa e dell'Italia, ora regolano Intelligenza Artificiale e strategia digitale

La ricerca di un delicato equilibrio tra tutela del diritto d'autore e sviluppo tecnologico, e di regolamentazioni applicative

di Emiliano Rossi e Valeria Tommasi*

Torino. Negli ultimi anni, le nuove tecnologie come l'Intelligenza Artificiale (IA, AI in inglese) hanno fatto irruzione nel mondo dell'arte e si sono moltiplicate le opere di «AI Art», facendo sorgere sempre più domande in merito alle regole che devono essere seguite nell'utilizzo di questi strumenti. A quasi tre anni da quando la Com-

missione Europea ha presentato la prima proposta relativa all'introduzione di un quadro normativo condiviso, chiaro e armonizzato per l'IA all'interno dell'Unione Europea (Ue), lo scorso 21 maggio è stato definitivamente approvato dal Consiglio Ue ed è attualmente in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Ue il testo di regolamento, il cosiddetto **Artificial Intelligence Act (AI Act)**, che entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione stessa e inizierà ad applicarsi nei 24 mesi dopo la data di entrata in vigore con step progressivi.

L'AI Act si inserisce all'interno della prima proposta relativa all'introduzione di un quadro normativo condiviso, chiaro e armonizzato per l'IA all'interno dell'Unione Europea (Ue), lo scorso 21 maggio è stato definitivamente approvato dal Consiglio Ue ed è attualmente in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Ue il testo di regolamento, il cosiddetto **Artificial Intelligence Act (AI Act)**, che entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione stessa e inizierà ad applicarsi nei 24 mesi dopo la data di entrata in vigore con step progressivi.

L'AI Act si inserisce all'interno della prima proposta relativa all'introduzione di un quadro normativo condiviso, chiaro e armonizzato per l'IA all'interno dell'Unione Europea (Ue), lo scorso 21 maggio è stato definitivamente approvato dal Consiglio Ue ed è attualmente in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Ue il testo di regolamento, il cosiddetto **Artificial Intelligence Act (AI Act)**, che entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione stessa e inizierà ad applicarsi nei 24 mesi dopo la data di entrata in vigore con step progressivi.

L'AI Act si inserisce all'interno della prima proposta relativa all'introduzione di un quadro normativo condiviso, chiaro e armonizzato per l'IA all'interno dell'Unione Europea (Ue), lo scorso 21 maggio è stato definitivamente approvato dal Consiglio Ue ed è attualmente in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Ue il testo di regolamento, il cosiddetto **Artificial Intelligence Act (AI Act)**, che entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione stessa e inizierà ad applicarsi nei 24 mesi dopo la data di entrata in vigore con step progressivi.

Il dell'AI Act, dove il regolamento richiama la recente Direttiva Ue n. 790/2019 (cosiddetta **Direttiva Copyright**) e, in particolare, l'Art. 4 che disciplina il tema cruciale dell'estrazione di testo e dati da contenuti terzi, operazione fondamentale per il training dell'IA, che grazie a quei testi e dati imparerà a sua volta a generare nuovi contenuti originali, come è ad esempio il caso di tutti quei sistemi di IA in grado di produrre immagini grazie all'enorme quantità di opere figurative precedentemente incamerate.

L'AI Act prevede in primo luogo che i fornitori di sistemi di IA debbano garantire (anche attraverso una apposita policy interna) la possibilità per i titolari di diritti d'autore e/o diritti connessi di vietare che i propri materiali e contenuti vengano «estratti» e utilizzati per l'addestramento di sistemi di IA. L'autore ha la possibilità di esercitare tale veto attraverso una «riserva di diritti» che viene definita «opt-out».

Il secondo punto importante in tema di diritto d'autore è la previsione, da parte dell'AI Act, di specifici obblighi in merito alla trasparenza delle fonti: i fornitori di sistemi di IA sono, infatti, tenuti a redigere e mettere a disposizione degli utenti una sintesi sufficientemente dettagliata e precisa dei contenuti utilizzati per l'addestramento dell'IA generativa. E ciò indipendentemente sia dal fatto che i sistemi di IA siano «modelli open source», sia dalla giurisdizione in cui ha luogo tale addestramento, così evitando il possibile insorgere di applicazioni disomogenee tra i diversi Paesi.

Se da una parte tali previsioni intendono garantire una maggiore protezione agli autori, che potranno decidere di limitare l'accesso alle loro «creazioni» e verificare il rispetto di tale loro decisione, oppure chiedere una remunerazione per il loro utilizzo, dall'altra il rischio è certamente quello di frenare (o quantomeno rallentare) lo sviluppo e lo sfruttamento delle potenzialità dei sistemi di IA nell'Unione Europea.

Intanto in Italia

Sulla falsariga dell'AI Act, il 23 aprile scorso in Italia il Consiglio dei Ministri ha approvato il Ddl «Butti», presentato come il primo atto legislativo europeo sull'IA e finalizzato a integrare e completare nel quadro normativo italiano le nuove previsioni europee.

In punto di diritto d'autore, il Ddl prevede al capo IV (e in particolare all'Art. 24) un insieme di norme che dovrebbero introdurre alcune rilevanti modifiche alla Legge sul diritto d'autore (Lda, n. 633/1941).

Una prima rilevante modifica (Art. 1 Lda) consente che siano protette dal diritto d'autore non solo le opere dell'ingegno generate dall'attività creativa umana, ma anche quelle realizzate con l'ausilio di strumenti

di intelligenza artificiale, purché il contributo umano sia creativo, rilevante e dimostrabile.

Se da una parte tale previsione sembra rispondere alla volontà di cristallizzare una visione antropocentrica dell'IA, dall'altra l'attuale testo desta non poche perplessità in quanto introduce due nuovi criteri (quelli della rilevanza e dimostrabilità del contributo umano) che da una parte lasciano spazio a possibili dubbi interpretativi e dall'altra spostano in capo all'autore l'onere di provare che il proprio contributo sia creativo e «rilevante». Inoltre, in base alla lettera del testo non è dato capire se la rilevanza del contributo (creativo) umano vada valutata da un punto di vista quantitativo oppure qualitativo.

Il secondo punto di interesse del Ddl in materia autoriale riguarda l'introduzione nella Lda del nuovo Art. 70 septies, che riprende la disciplina dell'AI Act sull'estrazione di testo e dati da contenuti terzi per il training dell'IA. Se tale articolo venisse adottato, gli autori che volessero effettuare l'opt-

out e riservare i diritti sui propri contenuti vietando il loro utilizzo per l'addestramento di sistemi IA, dovrebbero farlo con modalità tali da rendere la loro scelta «machine-readable», ovvero comprensibile ai sistemi di IA, così da permettere a quest'ultimi di bloccare immediatamente e automaticamente l'estrazione di dati, contenuti e informazioni.

Il Ddl «Butti», pertanto, introdurrebbe un esplicito riferimento all'IA nella normativa italiana sul diritto d'autore. Resta tuttavia da vedere se questo porterà a una maggiore chiarezza, da un lato, sull'identificazione degli autori di opere di «AI Art» e sui relativi diritti e, dall'altro, sui diritti degli autori le cui opere vengono utilizzate per l'addestramento dell'IA stessa. Chiaramente, risolvere queste ambiguità sarà essenziale per regolamentare questa relativamente nuova forma di espressione artistica e riconoscere una giusta tutela a tutti i soggetti coinvolti.

* Partner e Associate dello studio legale Pavese e Associati with Negri-Clementi

SANGENNARO SANGIULIANO

I miracoli del mese

Mille interventi, 235,5 milioni

Nel Programma Triennale Lavori Pubblici sono presenti mille interventi in tutto il Paese per un importo complessivo di 235.424.970,15 euro (63,7 milioni per il 2024), di cui 86 a belle arti e paesaggio, 66 ai musei, 43 all'archeologia, 19 alle biblioteche e 18 agli archivi. «Il piano è l'architettura dell'impegno finanziario che abbiamo a disposizione per intervenire concretamente», afferma il ministro Sangiuliano. La cifra maggiore è destinata ai progetti del Lazio (38 milioni: 133 progetti finanziati), seguono Campania (34 milioni), Toscana e Piemonte (25 milioni), Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna.

La riforma del Ministero

È entrato in vigore il 18 maggio il nuovo regolamento di organizzazione del MIC voluto da Sangiuliano, che prevede un'articolazione in quattro dipartimenti (amministrazione generale, tutela del patrimonio, valorizzazione del patrimonio e promozione delle attività culturali) e 12 uffici dirigenziali di livello generale centrali compresa l'Unità di missione per l'attuazione del Pnrr (fino a scadenza) e 15 uffici dirigenziali di livello generale periferici dotati di autonomia speciale (di cui 14 per i musei autonomi). Nasce l'Istituto centrale per la valorizzazione economica e la promozione del patrimonio culturale.

Il Museo dei Sabini

Con 5 milioni di euro del MIC (Piano Strategico «Grandi Progetti Beni Culturali»), a Rieti, nell'ex Convento degli Agostiniani, nascerà il Museo Nazionale dei Sabini.



Per la guerra a Gaza si moltiplicano i casi di censura. C'è anche un catalogo



Londra. Sono pochi gli angoli del mondo dell'arte che non hanno subito censure dopo gli attacchi terroristici di Hamas del 7 ottobre 2023 e la conseguente invasione di Gaza da parte delle forze israeliane. Artisti e curatori che sostengono a gran voce sia Israele che la Palestina si sono visti cancellare eventi, revocare offerte di residenze e mostre, acquisti e commissioni, per non parlare degli attacchi online e di persona. Per monitorare l'effetto della guerra sulla libertà di espressione, l'organizzazione non profit **National Coalition Against Censorship (Ncac)**, con sede a New York, ha creato un portale che raccoglie gli episodi di censura artistica negli Stati Uniti derivanti dalla guerra. Attualmente lo strumento (che presenta un elenco di incidenti e una mappa dei luoghi in cui si sono verificati) riporta **22 casi di censura artistica**, che vanno dal festival **Burning Man**, con sede in Nevada, che all'inizio di questo mese ha rimosso dal suo sito web un'opera d'arte a favore della Palestina, al **Frick Museum of Pittsburgh** che lo scorso autunno ha posticipato una mostra di arte islamica e all'**Eskenazi Museum of Art** (Indiana) che ha cancellato la retrospettiva dell'artista americana palestinese **Samia Halaby** (nella foto), fino ai locali in **Arizona** e in **New Mexico** che hanno cancellato i concerti del cantante **Matsyahu**, da sempre pro Israele. «La nostra sfera culturale è più ricca quando gli artisti e le istituzioni culturali sono in grado di riflettere su questioni sociali e politiche impegnative del nostro tempo, ha dichiarato in un comunicato **Elizabeth Larson**, direttrice del programma di difesa delle arti e della cultura del Ncac. Documentando questi casi di censura artistica, speriamo di ispirare una maggiore responsabilità e un maggiore dialogo all'interno della comunità artistica e non solo». Il portale fornisce un link a un modulo in cui il pubblico può segnalare episodi di censura. Un portavoce afferma che per ogni segnalazione dell'Ncac cerca «almeno due notizie indipendenti convalidate da fonti affidabili o documenti e testimonianze convalidate da fonti credibili vicine al caso». In base all'orientamento nazionale dell'Ncac, il portale cataloga esclusivamente gli episodi di censura avvenuti negli Stati Uniti, ma altri si sono verificati in Canada, in Gran Bretagna, in Europa e altrove. □ Benjamin Sutton